



Comune di Corbara

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e fonti normative
- Art. 2 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti
- Art. 3 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili delle Aree
- Art. 4 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 5 – Spese
- Art. 6 – Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 7 – Individuazione degli organi addetti al controllo
- Art. 8 – Verbale di accertamento
- Art. 9 – Ordinanza di ingiunzione
- Art. 10 – Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
- Art. 11 – Termine per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione
- Art. 12 – Ordinanza di archiviazione
- Art. 13 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 14 – Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione
- Art. 15 – Esecuzione delle sanzioni
- Art. 16 – Rinvio

Articolo 1

Oggetto del regolamento e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti ed alle Ordinanze comunali.
2. Le fonti del diritto sulle quali si basa il presente regolamento sono:
 - a) art. 117 della Costituzione Italiana;
 - b) la Legge 24 novembre 1981 n. 689, modifiche del sistema penale;
 - c) l'articolo 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – che di seguito sarà indicato semplicemente T.U.E.L..

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile da 25,00 a 500,00 euro.
2. Le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni pecuniarie in misura diversa da quelle indicate al comma 1, si intendono soppresse e sostituite da sanzioni pecuniarie comprese in quell'importo.

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle Ordinanze Sindacali e dei Responsabili delle Aree

1. Alle violazioni delle Ordinanze Sindacali e dirigenziali, quando non è applicabile la legge penale e non sono previste sanzioni pecuniarie diverse, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento mediante versamento di una somma pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine predetto determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. Con riferimento agli scritti difensivi, nel caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 5

Spese

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

Articolo 6
Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle Ordinanze si applicano le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. E' sempre prevista la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi nei casi in cui dalla violazione derivi un danno e comunque una modificazione non consentita dello stesso.
3. Il pagamento in misura ridotta è consentito solo dopo che il trasgressore abbia adempiuto alla sanzione accessoria di cui al comma precedente.

Articolo 7
Individuazione degli organi addetti al controllo

1. Sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Locale.
2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Rimane ferma la competenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti .

Articolo 8
Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'intestazione dell'ente;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - h) l'eventuale sanzione accessoria;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - j) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - k) i motivi della mancata contestazione immediata;
 - l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
 - m) le modalità proposizione dell'eventuale ricorso e l'autorità cui il ricorso deve essere inoltrato;
2. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Articolo 9
Ordinanza ingiunzione

1. Nell'Ordinanza - ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata.
2. La sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione o da particolari condizioni del responsabile.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato.

5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, l'Autorità, entro 30 giorni dalla richiesta, invita lo stesso a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile dell'Area, nominato dal Sindaco e preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il Responsabile dell'Area riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti esente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
3. Il Responsabile dell'Area può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'Ordinanza - ingiunzione

1. L'Ordinanza - ingiunzione deve essere emanata nel termine di 12 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'Ordinanza - ingiunzione deve essere notificata senza ritardo all'interessato.

Articolo 12

Ordinanza di archiviazione

1. L'Ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Con apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche particolari, è ammesso al pagamento rateale della somma indicata nell'Ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'Ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare il suo stato. La richiesta deve contenere l'indicazione del numero di rate - in ogni caso non superiore a quattro - e l'importo di ciascuna di esse.
3. L'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare.

La rateizzazione non è ammessa per le sanzioni inferiori ad Euro 51,00.

Articolo -14

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. Il Comune ~~sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente~~ delegati dal Sindaco.
2. L'agente ~~accertatore non può essere delegato a rappresentare~~ in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un legale.

Articolo 15
Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'Ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia, mediante ingiunzione.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 16
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ogni altra legge in materia di sanzioni amministrative.